

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2012, n. 16-4488

**Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 contenente l'aggiornamento dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Con deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247 è stato approvato lo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento in aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria approvato con la l.r. 7 aprile 2000, n. 43.

Con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, entrata in vigore il 1 aprile 2010, tale Stralcio di Piano è stato aggiornato e sostituito al fine di prevedere azioni integrative al citato Piano regionale di risanamento funzionali a definire e sostenere un intervento organico e strutturale per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla climatizzazione degli edifici, efficacemente integrato con gli indirizzi operativi che scaturiscono dai principi della l.r. 28 maggio 2007, n. 13, che è espressione locale del quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici.

Nell'ambito del quadro prescrittivo delineato dalla citata deliberazione, particolare importanza riveste, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria europei, l'individuazione di requisiti minimi prestazionali, sia emissivi che energetici, che devono essere garantiti dai generatori di calore da installarsi a servizio di impianti termici sia in edifici di nuova costruzione che in edifici esistenti. Tale individuazione è avvenuta in sostanziale continuità con quanto già prescritto, in proposito, dalla d.c.r. 11 gennaio 2007, n. 98-1247, in particolare confermando la scelta di prevedere un unico fattore di emissione di riferimento per ogni inquinante considerato [ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) ≤ 80 mg/kWh e particolato fine (PM<sub>10</sub>) ≤ 10 mg/kWh], indipendentemente dalla taglia del generatore di calore e dal combustibile utilizzato, corrispondente ad una prestazione emissiva per la produzione di calore per la climatizzazione degli edifici ritenuta compatibile con le criticità del territorio per quanto riguarda la qualità dell'aria.

La necessità di predisporre un programma di interventi in grado di perseguire, nel più breve tempo possibile come richiesto dalla direttiva 2008/50/CE, sostanziali riduzioni delle emissioni del settore, ha reso indispensabile affrontare, nell'ambito della d.g.r. n. 46-11968, la necessità di prevedere un idoneo scenario di adeguamento emissivo ed energetico dei generatori di calore esistenti. La d.g.r. n. 46-11968 prevede un'unica scadenza, fissata per il 1/09/2020, per l'adeguamento energetico, mentre definisce un'articolata serie di termini per l'adeguamento emissivo, compresi tra il 1/9/2011 e il 1/9/2015 e modulati in base alla potenza termica nominale dell'impianto termico e al tipo di combustibile utilizzato.

In particolare la d.g.r. n. 46-11968 prevede che, entro il 01.09.2012, siano sottoposti ad adeguamento emissivo tutti i generatori di calore a servizio di impianti termici finalizzati al condizionamento degli ambienti caratterizzati da una potenza termica nominale compresa tra 35 – 1000 kW se alimentati a gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel, biogas oppure compresa tra 300 – 1000 kW se alimentati a gas naturale, GPL, gas di città. I generatori di calore aventi le taglie di potenza sopra indicate sono molto diffusi sul territorio regionale, sia in ambito residenziale (in particolare nei condomini), sia negli edifici, privati e pubblici, destinati ad altri usi (ad es. scuole, uffici, palestre, piscine, supermercati, strutture sanitarie, ecc.).

Considerato che gli interventi necessari all'adeguamento emissivo dei generatori di calore, che possono variare dal semplice cambio del sistema di combustione (bruciatore) alla sostituzione, in casi particolari, del generatore stesso, richiedono un impegno di risorse che, alla luce dell'attuale difficile congiuntura economica nonché dell'imminenza della scadenza temporale sopra richiamata, può costituire un oggettivo elemento di criticità sia per i privati che per la Pubblica Amministrazione, si ritiene opportuno prorogare il termine di adeguamento sopra richiamato.

Tenuto altresì conto che, in relazione all'evidente criticità dell'inquinante biossido d'azoto (NO<sub>2</sub>) per quanto riguarda la qualità dell'aria, rappresentata dal mancato rispetto, in vaste porzioni del territorio regionale, degli standards fissati dalla normativa europea, è stata presentata, alla Commissione europea, una richiesta di proroga per il rispetto del limite fissato per tale inquinante, funzionale ad ottenere una deroga temporale di cinque anni (da gennaio 2010 a gennaio 2015).

Tenuto conto che i contenuti della d.g.r. 46-11968 costituiscono un quadro organico di interventi strutturali per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute al riscaldamento degli edifici, che gli stessi sono parte integrante e sostanziale del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e che, proprio in virtù dell'importanza che assumono all'interno della strategia complessiva di miglioramento della qualità dell'aria, sono stati comunicati alla Commissione europea sia nell'ambito del normale scambio di informazioni previsto dalla normativa vigente, sia a sostegno della succitata richiesta di proroga per l'inquinante biossido d'azoto (NO<sub>2</sub>).

Valutato che l'entità della proroga del termine fissato dalla d.g.r. 46-11968 deve necessariamente essere coerente con gli impegni presi nei confronti della Commissione europea ed in particolare con le stime dei tempi necessari per il raggiungimento degli standard di qualità dell'aria per il biossido di azoto dichiarati nell'ambito della richiesta di proroga.

Sentita la V Commissione consiliare in data 3/8/2012;

considerato che la proroga del termine del 1 settembre 2012 come sopra descritta, non consente di acquisire in tempo utile il previsto parere della Conferenza regionale dell'Ambiente;

vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 43;

vista la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968;

visto l'articolo 16 della l.r. 23/2008;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

*delibera*

- di prorogare al 01.09.2013 il termine, indicato nella Tabella C dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968, relativo all'adeguamento emissivo dei generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche:

- o potenza termica nominale (Pn)  $35 < Pn \leq 1000$  kW e alimentazione con gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas;
- o potenza termica nominale  $300 < Pn \leq 1000$  kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)